

CORTE COSTITUZIONALE: ORDINANZA N. 154/2010 (G.U., 1° s.s., n. 18 del 5 Maggio 2010).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest’ultimo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e omessa descrizione della fattispecie - Censura riferita a norma non precisamente individuata - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un’interpretazione conforme a Costituzione della normativa censurata - Manifesta inammissibilità della questione. – Artt. 149 e 150 del d. lgsl. 209/2005 – Cost., artt. 3, 24 e 76; art. 4, comma 1, della l. 229/2003.

(1) – È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d. lgsl. 209/2005, in relazione agli artt. 3, 24 e 76 Cost., poiché il giudice rimettente ha omesso di descrivere con sufficiente specificazione le ragioni della rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, non ha sufficientemente descritto la fattispecie concreta, ed ha omesso di ricercare un’interpretazione della norma indubbiata conforme a Costituzione, che avrebbe peraltro consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità.

Il giudice di pace di Prato solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d. lgsl. 209/2006 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il c.d. risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, con ordinanza 23 marzo 2009, in G.U., 1° s.s., n. 48/2009 (R.O. n. 285/2009).

In particolare, secondo il giudice rimettente la norma, assoggettando i danneggiati a trattamenti normativi (nella specie, processuali) differenti, determinerebbe una discriminazione irragionevole, e dunque una violazione dell’art. 3 Cost.; si realizzerebbe altresì una violazione dell’art. 24 Cost., poiché l’esclusione delle spese di assistenza legale stragiudiziale sarebbe stata illegittimamente disposta con regolamento. Inoltre, vi sarebbe un profilo di eccesso di delega, e dunque di violazione dell’art. 76 Cost., per avere il legislatore delegato operato una revisione abrogativa delle norme preesistenti in tema di responsabilità per danni da circolazione, così esorbitando dai limiti della delega contenuta nella legge di semplificazione 2001¹.

La Corte, atteso che l’atto introduttivo del giudizio risulta privo «di qualsiasi riferimento al fatto cui sarebbero applicabili le norme censurate», dichiara la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie concreta².

¹ In particolare, la delega in parola è contenuta nell’art. 4, comma 1, l. 229/2003.

² Specificamente in tema di risarcimento diretto, la Corte ha già sottolineato l’importanza del fatto che il giudice, nel sottoporre la questione di legittimità costituzionale alla Consulta, abbia cura di descrivere la fattispecie concreta in modo sufficientemente circostanziato; v. Corte cost., n. 85 del 2010; Corte cost., n. 201 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, 2360; Corte cost., n. 191 del 2009, *Ibid.*, 2090; Corte cost., n. 441 del 2008, *Id.*, 2008, 5059. In termini più generali, sull’inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, per difetto di motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, v. Corte cost., n. 433 del 2008, *Ibid.*, 4893; Corte cost., n. 427 del

Quanto, poi, alla dedotta esclusione del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, la Corte rileva un ulteriore motivo di inammissibilità della questione sollevata, risultante dalla mancata precisa individuazione della disposizione sospettata di incostituzionalità³.

Infine, la Corte rileva che il giudice è venuto meno al suo obbligo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della norma indubbiata e che, quindi, anche sotto tale ulteriore profilo la questione si caratterizza come inammissibile.

Le osservazioni della Consulta si centrano sostanzialmente su due profili, complementari ai fini della qualificazione della questione come inammissibile, ma suscettibili di inquadramento differenziato.

Da un primo punto di vista, la Corte si limita esclusivamente a rilevare la scarsa cura con cui il rimettente ha predisposto l'ordinanza di rinvio, priva degli elementi necessari a consentire alla Consulta l'esame della questione di costituzionalità; sotto altro profilo, invece, la Corte si concentra specificamente sull'inadempienza, da parte del giudice *a quo*, dell'«obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata»; se, peraltro, tale obbligo fosse stato adempiuto, e specificamente nel senso che la Corte stessa suggerisce, il giudice avrebbe potuto superare i dubbi di costituzionalità sorti senza dover attendere gli esiti del giudizio di costituzionalità.

A questo proposito, sembra da rilevare sia che la Corte, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale, comunque indica al giudice alcuni elementi in base ai quali individuare l'interpretazione conforme a Costituzione della normativa censurata⁴, sia che viene ancora una volta, in quest'occasione, confermata la giurisprudenza costituzionale in tema di inammissibilità delle questioni proposte senza che il giudice abbia dato conto, nell'atto introduttivo del giudizio, dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata idonea a superare i dubbi circa la legittimità della normativa indubbiata. Come già sottolineato, anche recentemente, dalla Corte costituzionale stessa, infatti la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in modo conforme a Costituzione «costituisce un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale»⁵, che si affianca alla mancata o comunque carente motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza⁶.

2008, *Ibid.*, 4857; Corte cost., n. 423 del 2008, *Ibid.*, 4830; Corte cost., n. 417 del 2008, *Ibid.*, 4798; Corte cost., n. 407 del 2008, *Ibid.*, 4727; Corte cost., n. 398 del 2007, *Ibid.*, 4645; Corte cost., n. 395 del 2008, *Ibid.*, 4634.

³ V. Corte cost., n. 85 del 2003, in *Foro it.*, 2003, 1, 2920: la prima decisione della Consulta sulla questione dell'ammissibilità dell'adozione da parte del *single*. Peraltro, non sempre la scarsa precisione nell'individuazione della disposizione indubbiata conduce direttamente all'inammissibilità della questione, ben potendo accadere che, al contrario, le norme siano comunque individuabili sulla base del contesto dell'ordinanza (v. Corte cost., n. 82 del 1989, *Id.*, 1990, 1, 1146). Nel caso di specie, tuttavia, la censura mossa dal giudice rimettente appare riferibile ad una norma che, quand'anche individuabile, è priva di forza di legge (art. 9 d.P.R. 254/2006) e dunque insuscettibile di essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità; in questo senso v. Corte cost., n. 440 del 2008, in *Giur. cost.* 2008, 5013; v. anche Corte cost., n. 197 del 2008, *Ibid.*, 2248; Corte cost., n. 48 del 2008, *Ibid.*, 727; Corte cost., n. 20 del 2008, in *Foro it.*, 2008, 1, 1393.

⁴ Si tratta dell'interpretazione che la Corte ha già suggerito, dichiarando l'infondatezza dell'ennesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 cod. associazioni private, con Corte cost., n. 180 del 2009, in *Foro it.*, 2010, I, 782, con osservazione di A. PALMIERI. Sul punto v., in dottrina, G. U. RESCIGNO, *Quale criterio per scegliere una sentenza interpretativa di rigetto anziché una ordinanza di inammissibilità per mancato tentativo di interpretazione adeguatrice?*, in *Giur. cost.*, 2008, 3362.

⁵ Corte cost., n. 440 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 5013; v. anche Corte cost., n. 403 del 2008, *Ibid.*, 4708; Corte cost., n. 205 del 2008, in *Foro it.*, 2008, 1, 2741. V., in dottrina, A. CARDONE, *Ancora sulla dichiarazione di manifesta inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice del giudice a quo*, in *Giur. cost.*, 2002, 35.

⁶ In dottrina, sull'interpretazione conforme, v. G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006.